



Circolare n. 5/2012
Treviso, 27 aprile 2012

DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Rassegna Delle Disposizioni Di Interesse Per Le Cooperative

1) Iscrizione a ruolo in caso di decadenza dalla rateazione

Articolo 1, comma 1

Se il contribuente decade dal beneficio della rateazione degli avvisi bonari, all'atto della ricezione della cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo potrà comunque richiedere all'agente della riscossione la dilazione prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973

2) Rateazione flessibile

Articolo 1, commi 2 e 3

Aggiornando l'istituto della rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere ad Equitalia rate di ammortamento variabili ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

3) Debiti di natura patrimoniale nei confronti degli enti pubblici

Articolo 1, comma 4

Possibilità da parte dei debitori che versino in situazioni di obiettiva difficoltà economica di chiedere la rateizzazione del pagamento in rate costanti o variabili per i debiti di natura patrimoniale nei confronti degli enti pubblici dello Stato, e ciò nonostante vi sia in corso un contenzioso, ovvero vi sia già una rateizzazione avviata. La disposizione non trova applicazione in materia di debiti verso enti previdenziali.

4) Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti

Articolo 1, comma 5

Vengono modificate in senso favorevole le disposizioni per chi, avendo carichi pendenti con il Fisco, voglia partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

5) Comunicazione e adempimenti formali

Articolo 2, comma 1

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza ([vedi nella seconda parte del notiziario](#)).

6) Riparto 5 per mille

Articolo 2, comma 2

Valide le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'Irpef, nonché le tardive integrazioni documentali, in presenza di determinate condizioni ([vedi nella seconda parte del notiziario](#)).

7) Slittano i termini per la presentazione della dichiarazione d'intento

Articolo 2, comma 4

L'obbligo a carico dei destinatari delle dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'Iva, previsto per il 16 del mese successivo alla ricezione, è spostato in via definitiva alla scadenza della prima liquidazione Iva utile ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

8) Disciplina fiscale e civilistica dello scioglimento delle società di capitali

Articolo 2, comma 5

I termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società decorrono dalla data in cui lo scioglimento ha effetto ai fini civilistici ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

9) Obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA

Articolo 2, comma 6

Prevista una sola comunicazione annuale per ciascun cliente e fornitore e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

10) Comunicazione del domicilio fiscale

Articolo 2, comma 7

Non è più obbligatoria - in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari - l'indicazione del comune di domicilio fiscale con la precisazione dell'indirizzo.

11) Comunicazione operazioni black-list - Introduzione soglia minima

Articolo 2, comma 8

Le imprese tenute ad osservare la disciplina black list devono comunicare all'Agenzia delle entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, solo per le operazioni di importo superiore a euro 500

12) Presentazione telematica dei dati relativi alla contabilità

Articolo 2, comma 9

I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del DLgs 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

13) Per gli stranieri non opera il limite di 1.000 € per l'uso del contante

Articolo 3, comma 1 e 2

Per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trova applicazione il divieto di utilizzo del contante a partire dalla soglia di 1.000 euro ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

14) Espropriazione immobiliare da parte del concessionario per la riscossione

Articolo 3, comma 5, lett. c)

Il concessionario per la riscossione non può azionare l'espropriazione immobiliare per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

15) Ipoteca esattoriale

Articolo 3, comma 5, lett. d)

L'ipoteca esattoriale non è iscrivibile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (limite che comprende sia i crediti tributari sia quelli di natura contributiva) ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

16) Deducibilità costi delle imprese minori

Articolo 3, commi 8 e 9

Possibilità di dedurre, a scelta, per le imprese minori, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici per prestazioni e acquisizioni di servizi secondo gli ordinari criteri di competenza, ovvero facendo riferimento alla data di registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

17) Crediti tributari di modesta entità

Articolo 3, commi 10 e 11

Viene portata a 30 euro la soglia al di sotto della quale viene abbandonata la riscossione dei crediti tributari erariali e locali; finora la soglia era di euro 16,53. Per evitare elusioni/abusi, il nuovo limite (valido per ogni singolo credito e per ogni singolo periodo d'imposta) non vale in caso di accertate ripetute violazioni degli obblighi di versamento. La decorrenza della norma è fissata al 1° luglio 2012.

18) 770 e arrotondamento

Articolo 3, comma 12

Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, a decorrere da quelle relative all'anno 2012, tutti gli importi da indicare devono essere espressi in euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

19) Istanze di rimborso Irap

Articolo 4, comma 12

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia entrate saranno definite le modalità di presentazione delle istanze di rimborso delle imposte sul reddito riferibile alla quota dell'IRAP deducibile dal reddito d'impresa poiché afferente la parte del costo del personale dipendente e assimilato non deducibile ai fini Irap, relativamente a periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge, sia ancora pendente il termine di 48 mesi previsto per il rimborso di versamenti diretti ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 602/1973. Questo a completamento della disciplina (D.L. n. 201/2011) che ha introdotto la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato.

20) Correttivi anticrisi agli studi di settore

Articolo 5, comma 1

Possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere compiutamente conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Nella relazione illustrativa si legge che il breve prolungamento del termine si è reso necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall'articolo 10, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

21) Tares - attività estimeative svolte dall'Agenzia del Territorio

Articolo 6, comma 2

In sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della loro presentazione, l'Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio.

22) Deducibilità costi da reato

Articolo 8, commi 1 e 3

Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

23) Spese relative a beni e servizi non effettivamente scambiati

Articolo 8, commi 2 e 3

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

24) Accertamento in caso di omessa o infedele comunicazione studi

Articolo 8, commi 4 e 5

Introdotta una soglia minima di errori o omissioni nella compilazione dei modelli concernenti gli studi di settore per far scattare l'accertamento induttivo ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

25) Comunicazioni antiriciclaggio e antiterrorismo

Articolo 8, comma 7

La comunicazione delle infrazioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo - cui sono obbligati intermediari finanziari, esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili, commercialisti, etc. - non deve più essere effettuata all'Agenzia delle entrate, bensì alla Guardia di Finanza. Quest'ultima, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

26) Liste selettive per la lotta all'evasione

Articolo 8, comma 8

I contribuenti segnalati ripetutamente, in forma non anonima, all'Agenzia delle Entrate o alla Guardia di Finanza per la mancata emissione di scontrino, ricevuta fiscale o fattura, saranno inseriti in specifiche liste selettive utilizzate per l'attività di accertamento

27) Partite Iva inattive - cessazione d'ufficio

Articolo 8, comma 9

Invio in modo automatico, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita IVA che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione ridotta ad un terzo ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

28) Termini di decadenza per l'imposta di registro

Articolo 8, comma 10

L'imposta di registro sulle annualità successive alla prima di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili, deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

29) Preventiva raccomandata del concessionario

Articolo 8, comma 12

Una raccomandata semplice deve precedere l'inizio dell'esecuzione forzata ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

30) Compensazioni credito Iva

Articolo 8, commi 18, 19 e 20

Nuovo limite di 5.000 euro (piuttosto che 10.000) per la compensazione del credito Iva senza il preventivo invio della dichiarazione fiscale ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

31) Accesso nei locali degli enti non commerciali

Articolo 8, comma 22

È consentito l'accesso finalizzato alla verifica nei locali utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici previsti dal D.lgs. N. 460/1997 (associazioni senza fini di lucro, Onlus, etc.). Da un punto di vista fiscale, pertanto, i luoghi in cui gli stessi espletano le attività istituzionali non sono più assimilabili al domicilio privato.

32) Soppressione agenzia per le Onlus

Articolo 8, comma 23

Soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le sue funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

33) Sanzioni per omessa o infedele comunicazione di minusvalenze cessione partecipazioni e titoli

Articolo 11, comma 1

Introdotta una specifica sanzione amministrativa pari al 10 per cento delle minusvalenze (con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro) per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni e titoli ([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

34) Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

Articolo 11, comma 8

([vedi nella seconda parte del notiziario](#))

APPROFONDIMENTI

2) Rateazione flessibile

Articolo 1, commi 2 e 3

Aggiornando l'istituto della rateazione, viene prevista la possibilità di richiedere ad Equitalia rate di ammortamento variabili.

Il beneficio verrà meno solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive. Inoltre, con una rateizzazione già accordata Equitalia non potrà più procedere all'iscrizione dell'ipoteca. Le modifiche, comunque, non interessano i piani di rateazione a rata costante (per somme iscritte a ruolo) concessi prima del decreto.

4) Codice dei contratti pubblici – certificazione dei carichi pendenti

Articolo 1, comma 5

Vengono modificate in senso favorevole le disposizioni per chi, avendo carichi pendenti con il Fisco, voglia partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Con la nuove norme, gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l'effettiva situazione in cui versa il contribuente e non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.

Prima dell'intervento normativo il contribuente ammesso a una rateizzazione del debito tributario veniva considerato dalla legge inadempiente e, pertanto, veniva escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.

5) Comunicazione e adempimenti formali

Articolo 2, comma 1

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione, ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

- a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (258 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

La disposizione riguarda, ad esempio, le cooperative che hanno adottato la trasparenza ai sensi dell'art. 116 del Tuir in mancanza di formale opzione, le associazioni che hanno fruito delle agevolazioni fiscali senza aver inviato il Modello EAS, etc.

6) Riparto 5 per mille

Articolo 2, comma 2

Valide le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei soggetti che partecipano al riparto del cinque per mille dell'Irpef, nonché le tardive integrazioni documentali in presenza di determinate condizioni.

Ciò sempreché gli enti:

- a) abbiano i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
 - b) presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
 - c) versino contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (258 euro), secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
-

7) Slittano i termini per la presentazione della dichiarazione d'intento

Articolo 2, comma 4

L'obbligo a carico dei destinatari delle dichiarazioni d'intento (cedente/fornitore), di trasmettere telematicamente all'Amministrazione finanziaria la comunicazione relativa alle dichiarazioni ricevute dai propri cessionari che intendono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza pagamento dell'Iva, previsto per il 16 del mese successivo alla ricezione, è spostato in via definitiva alla scadenza della prima liquidazione Iva utile. La norma, inoltre, prevede che il termine di riferimento temporale per l'invio telematico non sia più costituito dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, bensì dal periodo (mensile o trimestrale) nel quale confluiscce la fattura emessa senza imposta in conformità alla richiesta ricevuta. Sembra evidente, ad ogni modo, che nulla osta ad anticipare tale invio al momento di ricezione della dichiarazione d'intento.

8) Disciplina fiscale e civilistica dello scioglimento delle società di capitali

Articolo 2, comma 5

I termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione della società decorrono dalla data in cui lo scioglimento ha effetto ai fini civilistici.

Gli articoli 2484 e 2485 del codice civile dispongono che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:

- dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma dell'articolo 2484;
- dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal numero 6) del primo comma dall'articolo 2484 del codice civile;
- dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile.

I suddetti termini, sono, pertanto validi anche ai fini della presentazione della dichiarazione relativa al periodo antecedente alla messa in liquidazione.

In caso di revoca dello stato di liquidazione, quando gli effetti, si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo cd. "ante-liquidazione", ovvero della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta (ossia quando c'è il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso), il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni.

Restano fermi, in ogni caso, gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già presentate prima che la revoca abbia avuto effetto; le imposte versate a titolo provvisorio si cristallizzano in via definitiva. Unica eccezione è l'ipotesi in cui la revoca sopraggiunga quando la dichiarazione "anteliquidazione" sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione. In tal caso i dati dichiarati andranno riepilogati nella dichiarazione ordinaria da presentare per l'intero periodo d'imposta, e le imposte già versate andranno scomputate da quanto complessivamente dovuto.

9) Obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA

Articolo 2, comma 6

Prevista una sola comunicazione annuale per ciascun cliente e fornitore e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Prima vigeva l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo superiore ai 3.000 euro. Dal 1° gennaio di quest'anno, per le operazioni rilevanti a fini Iva soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori comunicano l'importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, Iva inclusa. E' da ritenersi, in base al tenore della norma, che per le comunicazioni relative all'anno 2011 restino applicabili le disposizioni all'epoca in vigore.

12) Presentazione telematica dei dati relativi alla contabilità

Articolo 2, comma 9

I registri la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, possono essere sostituiti dalla presentazione, esclusivamente in forma telematica, con cadenza giornaliera, dei dati relativi alle contabilità.

La disposizione riguarda:

- a) operatori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262;
 - b) esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi;
 - c) operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale;
 - d) operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale;
 - e) operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.
-

13) Per gli stranieri non opera il limite di 1.000 € per l'uso del contante

Articolo 3, comma 1 e 2

Per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza straniera, non trova applicazione il divieto di utilizzo del contante a partire dalla soglia di 1.000 euro. La disposizione opera a condizione che i cedenti/prestatori inviano apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate (modalità e termini saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, da emanare entro trenta giorni dal 2 marzo 2012).

Oltre a tale invio, dovranno osservarsi i seguenti adempimenti:

- a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e autocertificazione di quest'ultimo attestante che non è cittadino italiano né cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
 - b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.
-

14) Espropriazione immobiliare da parte del concessionario per la riscossione

Articolo 3, comma 5,lett. c)

Il concessionario per la riscossione non può azionare l'espropriazione immobiliare per crediti nel complesso inferiori a 20.000 euro.

La nuova norma non interessa le ipoteche già disposte le quali potevano essere applicate per crediti superiori a 8.000 euro (ad eccezione della prima casa).

15) Ipoteca esattoriale

Articolo 3, comma 5, lett. d)

L'ipoteca esattoriale non è iscrivibile se il credito per cui si procede, complessivamente, non supera i 20.000 euro (limite che comprende sia i crediti tributari sia quelli di natura contributiva).

In precedenza l'ipoteca non poteva essere adottata per il recupero di crediti fino a 8.000 euro; qualora il credito fosse stato in contestazione giudiziale ovvero ancora contestabile e l'immobile fosse adibito a prima casa, il limite si innalzava a 20.000 euro.

16) Deducibilità costi delle imprese minori

Articolo 3, commi 8 e 9

Possibilità di dedurre, a scelta, per le imprese minori, i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici per prestazioni e acquisizioni di servizi secondo gli ordinari criteri di competenza, ovvero facendo riferimento alla data di registrazione ai fini Iva dei relativi documenti fiscali. La precedente formulazione dell'articolo 66, comma 3, del Tuir (soggetti in contabilità semplificata) prevedeva la deducibilità di tali costi al ricevimento della documentazione. Con la modifica della norma i costi relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio, ovvero, a scelta, secondo il principio di competenza di cui all'*articolo 109, comma 2, lettera b*). La disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000 e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

22) Deducibilità costi da reato

Articolo 8, commi 1 e 3

Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del Tuir, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese per l'acquisto di beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale.

Pertanto, l'indeducibilità non trova applicazione per i delitti colposi in ragione della non intenzionalità della condotta e, quindi, del difetto

di finalizzazione dei costi eventualmente sostenuti al compimento dei delitti. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione, compete il rimborso delle maggiori imposte versate e dei relativi interessi. La disposizione si applica anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore della stessa, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi non si siano resi definitivi.

23) Spese relative a beni e servizi non effettivamente scambiati

Articolo 8, commi 2 e 3

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica tuttavia la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. La disposizione si applica anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore della stessa, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi non si siano resi definitivi.

24) Accertamento in caso di omessa o infedele comunicazione studi

Articolo 8, commi 4 e 5

Introdotta una soglia minima di errori o omissioni nella compilazione dei modelli concernenti gli studi di settore per far scattare l'accertamento induttivo. Nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti, è ammesso lo strumento dell'accertamento induttivo quando gli errori di compilazione del modello (o la sua omissione) comportano una differenza superiore al 15% o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati nella dichiarazione. La modifica normativa si applica agli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012.

27) Partite Iva inattive - cessazione d'ufficio

Articolo 8, comma 9

Invio in modo automatico, da parte dell'Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di

cessazione di attività, con l'invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. La precedente disciplina prevedeva la revoca della partita Iva per mancato esercizio di attività di impresa, arti o professioni o adempimento dell'obbligo della presentazione della dichiarazione annuale per le ultime tre annualità. Inoltre, è prevista l'attivazione di un servizio on-line per verificare l'esistenza e la correttezza di tutte le partite Iva nazionali.

29) Preventiva raccomandata del concessionario

Articolo 8, comma 12

Una raccomandata semplice deve precedere l'inizio dell'esecuzione forzata. L'agente della riscossione, per la riscossione delle somme derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi, deve informare il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto, a meno che non vi sia fondato pericolo per il positivo esito della riscossione. L'espropriazione forzata deve essere avviata, in ogni caso, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

30) Compensazioni credito Iva

Articolo 8, comma 19 e 20

Nuovo limite di 5.000 euro (piuttosto che 10.000) per la compensazione del credito Iva senza il preventivo invio della dichiarazione fiscale. Con Comunicato Stampa del 13 marzo, l'Agenzia delle entrate ha annunciato che fino al 31 marzo 2012 possono essere effettuate le compensazioni dei crediti IVA secondo le vecchie regole. Dal 1° aprile 2012 occorrerà osservare il nuovo limite sulle compensazioni.

La norma prevede che il credito Iva annuale può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24:

- fino a 5.000 euro (prima 10.000 euro), prima ancora di presentare la dichiarazione annuale dal quale emerge;
 - oltre 5.000 euro e fino a 15.000 euro:
 - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24);
 - senza che la dichiarazione presentata sia dotata del visto di conformità o della sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti;
 - oltre 15.000 euro:
 - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale dal quale emerge (data di addebito indicata nel modello F24);
 - a condizione che sulla dichiarazione presentata sia stato apposto il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale dei conti.
-

33) Sanzioni per omessa o infedele comunicazione di minusvalenze da cessione di partecipazioni e altri titoli

Articolo 11, comma 1

Introdotta una specifica sanzione amministrativa pari al 10 per cento delle minusvalenze (con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro) per l'ipotesi di omessa comunicazione delle minusvalenze su partecipazioni e titoli. Si tratta delle minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate non aventi i requisiti pex di importo superiore a 5.000.000 di euro nonché delle minusvalenze o "differenze negative" di ammontare superiore a 50.000 euro , derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati (non si tratta di titoli di Stato), anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri. La sanzione è la stessa di quella attualmente prevista per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con soggetti black list laddove gli stessi non siano stati evidenziati in dichiarazione dei redditi. L'attuale regime sanzionatorio non prevedeva per l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione l'applicazione di una specifica sanzione, bensì l'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.

34) Controlli sul denaro contante alla frontiera: oblazione e sanzioni

Articolo 11, comma 8

Modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008

Premesso che è possibile passare la frontiera con un massimo di 10.000 euro in contanti, si stabilisce che qualora l'eccedenza non sia superiore a 10 mila euro, il sequestro è eseguito nel limite del 30 per cento dell'importo Se l'importo in eccedenza supera i 10.000 euro, il sequestro è pari al 50 per cento.

E', inoltre, prevista:

- una sensibile riduzione del limite fissato dell'eccedenza non dichiarata per poter accedere alla definizione per via oblatoria (da 250 mila a 40 mila euro);
- un innalzamento dell'aliquota fissata per il pagamento della sanzione in forma ridotta (il 5% dell'eccedenza passa al 15% dell'eccedenza non dichiarata fino a 40.000 euro);
- il mantenimento dell'attuale aliquota (5%) solo nei casi meno gravi di violazione (contante eccedente la soglia fissata non superiore a 10 mila euro).

Aumentato il lasso temporale entro il quale in caso di reiterazione della violazione non è possibile accedere al pagamento in forma ridotta (da 1 a 5 anni).

Il decreto di determinazione della somma dovuta per la violazione deve essere adottato nel termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data in cui il Ministero dell'economia e delle finanze riceve i verbali di contestazione.
